



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 122/18/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A., EDITRICE DELLA TESTATA GIORNALISTICA “IL GIORNALE”, PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 8, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DELLA DELIBERA N. 1/18/CONS E DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTO il *Testo unico* dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*”;

VISTA la comunicazione del 26 febbraio 2018 notificata alla testata giornalistica “*Il Giornale*” con la quale è stata contestata la presunta violazione dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in combinato disposto alle disposizioni del regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP in relazione all’articolo pubblicato sul quotidiano in data 24 febbraio 2018 intitolato “*Centrodestra al galoppo davanti a tutti i*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

cavalli nelle corse clandestine”. Nella contestazione si è rilevato come l’articolo contenga numerosi elementi, quali il titolo, i nomi dei concorrenti della presunta corsa di cavalli clandestina e il risultato attribuito ai vincitori, che costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che il riferimento sia a una rilevazione di natura politico elettorale, diffusa nei quindici giorni antecedenti al voto. Infatti, nel fare riferimento all’aggiramento del divieto di cui all’art. 8 della legge n. 28/2000 e al richiamo formulato dall’Autorità il 22 febbraio 2018, si riporta il contenuto del *blog* www.rightnation.it sulle “*corse clandestine di cavalli*”, facendolo proprio;

VISTE le memorie trasmesse dalla società con nota del 28 febbraio 2018 a seguito della richiesta di controdeduzioni, nelle quali si rappresenta in sintesi quanto segue:

- *preliminarmente va detto che il tenore letterale della previsione di cui all’art. 8 della legge n. 28/2000 non lascia spazio a dubbi interpretativi, limitandosi a vietare, “nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni” la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori”... ciò sta a significare che nel periodo individuato dalla norma non è precluso dibattere di politica sui media ed esprimere opinioni sull’andamento della competizione elettorale, bensì è vietato esclusivamente divulgare “risultati di sondaggi demoscopici”, come confermato dall’art. 6, commi 1 e 2, della delibera n. 256/10/CSP ;*
- l’articolo non ha nella sostanza fornito al lettore dati temporaneamente non divulgabili sull’orientamento degli elettori perché provenienti da “*sondaggi*” ; l’articolo in esame non ha fornito al lettore i risultati di un sondaggio demoscopico sull’esito del voto. Non può definirsi sondaggio una raccolta di opinioni senza valore scientifico, che non ricorra a procedure di campionamento ovvero sia frutto di esternazioni di *convincimenti resi noti con locuzioni nelle quali non figurano dati percentuali o anche solo numerici*;
- l’articolo non fornisce percentuali di sondaggi, ma riporta a mero finale informativo del fenomeno in oggetto delle “*corse clandestine*” frasi virgolettate estratte dal suddetto *blog*;
- nel precisare che sussiste una differenza non di mera forma fra il concetto di risultati e quello di notizie, non è possibile affermare che l’elusione del dettato normativo scaturisca dai contenuti del pezzo pubblicato in quanto “*affermare che gli stralci riportati nell’articolo costituiscano i risultati di un sondaggio demoscopico appare francamente contrario ad ogni logica e soprattutto ad una lineare lettura della norma asseritamente violata*”;
- per quanto rappresentato, si chiede che venga disposta l’archiviazione del procedimento.

RILEVATO che dalla lettura dell’articolo oggetto di contestazione emerge che vengono riportati i contenuti del *blog* Rightnation, in cui si dà conto di presunti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sondaggi in merito ad una corsa clandestina di cavalli, attribuendo nomi e risultati allusivi alla competizione elettorale in svolgimento: «Anche se a leggere il resoconto di gara non c'è molto lasciato all'immaginazione e verrebbe da pensare a un centrodestra in vantaggio come coalizione nonostante una buona affermazione di M5S come primo partito davanti al PD ...Anche se, a margine del resoconto, emergono dettagli che a loro volta offrono spunti per molteplici letture. A proposito del distacco tra Burlesque e Mathieu de le Sauvegarder, per esempio, The Right Nation ci spiega come "il suo quarto posto lascia molto amaro in bocca ai suoi sostenitori ma ci teniamo a ribadire che si tratta di distanza ampiamente colmabile da qui al 4 marzo"»;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *"Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto"*;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *"Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto"*;

CONSIDERATO che l'art. 25, comma 2, della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che *"In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato"*;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *"In caso di violazione dell'art. 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati"*;

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *"Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali."*;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, del Testo unico dei doveri del giornalista stabilisce che *"Il giornalista s'impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre: soggetto che ha realizzato il sondaggio"*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso; criteri seguiti per l'individuazione del campione; metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; numero delle persone interpellate e universo di riferimento; il numero delle domande rivolte; percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; date in cui è stato realizzato il sondaggio”;

RITENUTO che la *ratio* della disciplina in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa nel periodo elettorale risponde a esigenze di correttezza e completezza dell'informazione; in particolare, con specifico riferimento al divieto sancito per i quindici giorni che precedono il voto, l'esigenza tutelata dal legislatore è quella di garantire la formazione di un consenso informato, scevro da influenze indebite evitando dunque che l'elettorato fluttuante possa essere condizionato dal risultato di sondaggi o manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare la scelta di voto;

RITENUTO che l'articolo non si limita a fornire la cronaca dell'aggiramento del divieto, bensì attua esso stesso la diffusione vietata dall'art. 8 della legge n. 28/2000 fornendo altresì i risultati della rilevazione;

RITENUTO di non accogliere le giustificazioni della società laddove si afferma che sarebbe contrario a logica inferire dalla lettura dell'articolo l'aggiramento del divieto, in quanto è lo stesso giornalista che presenta, sin dal titolo, il contenuto come una forma di elusione del dettato normativo *“Ippodromi, conclavi e auto: un modo per aggirare il divieto di pubblicare sondaggi”* e ancora *competizioni i cui risultati, senza troppi sforzi di fantasia, permettono di aggirare il divieto, fornendo i risultati dei sondaggi”*;

RITENUTO che il contenuto contestato presenta numerosi elementi, quali il titolo, i nomi dei concorrenti e il risultato attribuito al vincitore, che costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che il riferimento sia a una rilevazione di natura politico elettorale, diffusa nei quindici giorni antecedenti al voto;

RITENUTO, inoltre, di riconoscere un'ammissione della condotta illecita nel testo dell'articolo oggetto di contestazione;

RILEVATO, inoltre, che nelle controdeduzioni si omette il riferimento all'art. 25, comma 2, della delibera n. 1/18/CONS, emanata dall'Autorità per disciplinare la campagna elettorale in svolgimento in cui si è fornito agli organi di informazione un chiarimento normativo circa la portata del divieto di diffusione dei sondaggi, resosi necessario alla luce dell'esperienza di precedenti campagne elettorali, durante le quali numerose pratiche elusive (fra cui anche il fenomeno delle c.d. *corse clandestine*) avevano attuato un indebito condizionamento dell'elettorato che la legge mira a impedire;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che la testata giornalistica ha immesso nel circuito dell'informazione il contenuto di un *blog* relativo a rilevazioni di natura politico elettorale nei quindici giorni antecedenti al voto, conferendo al contenuto stesso una portata diffusiva e una attendibilità, data dall'autorevolezza della fonte - testata giornalistica - che non avrebbe avuto laddove fosse rimasto confinato all'interno di un *blog*;

RAVVISATA, pertanto, la violazione del combinato disposto di cui all'art. 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 25, della delibera n. 1/18/CONS e dell'art. 7 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla Società Europea di Edizioni S.p.A. testata giornalistica "*Il Giornale*" di pubblicare sul quotidiano prima della fine della campagna elettorale un messaggio avente le medesime caratteristiche editoriali dell'articolo contestato nel quale si dia atto della avvenuta violazione dell'art. 8 della legge n. 28/2000 in relazione all'articolo oggetto di contestazione. Tale comunicazione deve recare espresso riferimento al presente provvedimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società Europea di Edizioni S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi